

C O M U N E D I C A S A L B O R G O N E
Provincia di Torino

Allegato alla delib.

N. 77 del 28.10.95

CC

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

Art.	Descrizione
1	CAPO I - NORME GENERALI
2	Oggetto del Regolamento
3	Oggetto della tassa
4	Soggetti attivi e passivi
5	Occupazioni permanenti e temporanee
6	Esenzioni
7	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI
8	Domanda di occupazione
9	Autorizzazione e concessione
10	Deposito cauzionale
11	Prescrizioni
12	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
13	Revoca delle concessioni
14	Decadenza delle concessioni
15	Sospensione delle concessioni
16	Norme per la esecuzione dei lavori
17	Occupazioni abusive
18	Passi carrabili - Accessi
19	CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
20	Denuncia e versamento della tassa
21	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
22	CAPO IV - TARiffe - ESENZIONI
23	Tariffe
24	Suddivisione del territorio comunale
25	Distributori di carburante e di tabacchi
26	Graduatorie in rapporto alle durate
27	Riduzioni
28	Aumenti
29	CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
30	Contenzioso
31	Sanzioni
32	Rinvio ad altre disposizioni
33	Pubblicità del regolamento
34	Variazioni del regolamento
35	Applicazione della tassa
36	Norme transitorie



CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, come previsto dall'art. 40 del decreto stesso.

ART. 2 OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, come delimitato con deliberazione G.C. n. 60 in data 2/03/94.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 3 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La tassa e' dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, eventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o

meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

ART. 5
ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle sopra riportate nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) come da art. 49 del decreto legislativo 507/1993, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo oltre le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci:

- a) occupazioni di durata non superiore a 16 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;
- b) occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi, e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.;
- c) occupazioni di durata non superiore a 5 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) occupazioni di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, strutture, attrazioni, giochi e divertimenti in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose organizzate dalla Pro Loco o Comitati festeggiamenti locali per tutta

la durata delle stesse;

e) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

f) le manifestazioni di qualunque tipo, aventi carattere promozionale, dichiarate preventivamente dalla G.C..

CAPO II NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e' subordinata alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalita' ed al codice fiscale del richiedente, la localita', l'oggetto, la durata ed i motivi dell'occupazione, nonche' la misura dello spazio od area da occupare, rappresentati, se necessario, con idoneo disegno.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche e' accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Ai sensi del rilascio del provvedimento sara' tenuta in particolare considerazione la salvaguardia, l'esigenza della circolazione, le disposizioni del regolamento edilizio urbanistico e di pubblica sicurezza.

5. Quando lo stesso suolo e' richiesto da piu' persone la concessione e' fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

6. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 e' fissato int. - per le occupazioni temporanee 5 giorni utili,

per le occupazioni permanenti 20 giorni utili.
Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di 10 giorni utili *del rinvio*.

ART. 7 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1. L'autorizzazione per le occupazioni temporanee e' rilasciata, con proprio provvedimento:

- dal responsabile polizia municipale per uso commercio, spettacoli, pubbliche manifestazioni e trattenimenti pubblici e simili;

- dall'ufficio tecnico per tutti gli altri usi.

2. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 2 del precedente articolo 5, l'interessato deve dare preventiva comunicazione scritta all'ufficio di polizia municipale almeno 3 giorni prima dell'occupazione; l'autorizzazione si intende accordata qualora l'ufficio non comunichi il proprio motivato diniego entro

3 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.

3. La concessione per le occupazioni permanenti e' rilasciata dal Sindaco previa istruttoria del responsabile dell'ufficio competente (tecnico e polizia municipale).

4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere le eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante.

5. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere sempre esibite ad ogni richiesto dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti della polizia municipale e della forza pubblica.

Per tutte le occupazioni temporanee inferiori a 12 ore non e' necessaria la presentazione della domanda, ma e' sufficiente la richiesta verbale all'ufficio ~~competente~~ (~~tecnico e~~ polizia municipale) ed il versamento preventivo della tassa, fatto salvo l'comma 2 del punto b) articolo 5.

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potra' prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 9 PRESCRIZIONI

Il provvedimento autorizzativo dovrà contenere le seguenti prescrizioni:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
b) non prostrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, auto-veicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) rispettare il regolamento per la T.O.S.A.P. nonche' ogni altra disposizione legislativa;

2. Le cause di decadenza.

ART. 10

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI
- DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 11

REVOCA DELLE CONCESSIONI

(Art. 41 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere perciò revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede i rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

8. La restituzione della tassa pagata in anticipo è richiesta per scritta in carta libera da presentare entro 30 gg. dalla notifica della revoca, a pena di decadenza.

ART. 12

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato;
 - b) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione permanente di cui all'art. 50 del decreto legislativo 507/1993;
 - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione.
2. Il provvedimento di decadenza e' adottato dal Sindaco su proposta delle unita' organizzative competenti e va notificato all'interessato.

ART. 13 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facolta' del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilita' o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3^o comma del precedente articolo 11.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ne' il concessionario, in caso di gestione in concessione, potra' sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potra', il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 14 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorita';
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessita', provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorita';
 - d) di evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per il quali il Comune non assume alcuna responsabilita', che viene a

ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infingervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessita', ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sii da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

4. Collocare idonea segnaletica prevista dal regolamento di attuazione del nuovo codice della strada D.Lgs. n° 285/92 e successive modificazioni.

5. Occupazioni d'urgenza:

a) In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio l'occupazione puo' essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.

In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale ovvero all'Ufficio Tecnico, per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

ART. 15 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facolta', a termine dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 16 PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

Comma 8° la tariffa e' ridotta (al 10%)

Comma 9° la tariffa e' ridotta (al 10%)

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 17

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di, cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso il relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui all'comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sepreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e sopressuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 18

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA (Art. 51 del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, e' effettuata dal

contribente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 120 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

ART. 19 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche e' dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui e' affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in chilometri ed e' graduata a seconda delle categorie cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.

ART. 20 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (Art. 42, comma 3, del D.Lsg. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma e' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 21

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sara' suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ART. 22

GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo 507/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi delle occupazioni temporanee e le relative misure tariffarie di riferimento:
- fino a 12 ore: riduzione della tariffa giornaliera del 30%.
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera ordinaria.

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa giornaliera e' ridotta del 30%.

ART. 23

RIDUZIONI

1. Le misure di riduzione delle tariffe sono indicate nelle delibera di approvazione delle stesse.

ART. 24

AUMENTI (ART. 45 COMMA 4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' invariata.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:
a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n° 413".

ART. 26

SANZIONI

(Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

5. Salvo quanto sopra previsto, le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 106 del T.U. legge C. e P. 3/3/34 n° 383. Per le sanzioni amministrative, da L. 50.000 a L. 150.000, si applicano le disposizioni contenute nel Capo I della legge 689/81.

ART. 27

RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**ART. 30
APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della delibera consigliare. La tassa e' dovuta per tutto l'anno 1984 per le occupazioni permanenti.

**ART. 31
NORME TRANSITORIE**

1. L'obbligo della denuncia all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere espletato entro 90 giorni dalla data della delibera del consiglio comunale.